

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1007 del 03/03/2020
Oggetto	D.P.R. 59 2013 - DITTA CONAGRI FRUIT S.p.A. NEL COMUNE DI POGGIO RENATICO - MODIFICA SOSTANZIALE DI AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1025 del 02/03/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno tre MARZO 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc. 26698/2019/AS/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 Società Agricola “CONAGRI FRUIT S.p.A. Consortile” con sede legale e stabilimento nel Comune di Poggio Renatico, via Nazionale n. 198 - Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica dell'attività di ritiro, conservazione, lavorazione e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli, autorizzata con atto A.U.A. n. 2970 del 12.06.2017, adottato da ArpaE SAC Ferrara.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 04.09.2019, trasmessa dal S.U.A.P. del Comune di Poggio Renatico ed assunta al P.G. di ARPAE il 11.11.2019 con il n. 140043, presentata al S.U.A.P. di Poggio Renatico (registrata al prot. del Comune n. 14855 del 04.09.2019) dalla Società Agricola “CONAGRI FRUIT S.p.A. Consortile”, nella persona di Fabio Bergonzoni in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale e stabilimento nel Comune di Poggio Renatico, via Nazionale n. 198, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, per la modifica sostanziale dell'attività di ritiro, conservazione, lavorazione e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli, autorizzata con A.U.A. n. 2970 del 12.06.2017, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società Agricola “CONAGRI FRUIT S.p.A. Consortile” per la modifica sostanziale dell'attività, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, con modifica della matrice ambientale: scarico di acque reflue in acque superficiali, autorizzate con l'AUA su citata;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”, e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Visti
 - il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
 - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - la L.R. n. 5/06;
 - la L.R. 21/2012;
 - la L. 447/95
 - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
 - la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
 - la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";
 - la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005";
- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, è regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. 2970 del 12.06.2017, adottato da ArpaE SAC Ferrara:
- Preso atto che le modifiche richieste nella suddetta istanza consistono in:
 - nuovo fabbricato con 20 celle frigo;
 - la realizzazione di due nuovi scarichi uno industriale l'altro di acque reflue domestiche;
 - Nuovo titolo abilitativo riguardante l'impatto acustico;
- Vista la documentazione integrativa della Società Agricola "CONAGRI FRUIT S.p.A. Consortile", trasmessa dal SUAP di Poggio Renatico con nota datata 05.11.2019 (assunta al PG di ArpaE n. 171985 del

07.11.2019), contenente la valutazione previsionale di impatto acustico e la documentazione per il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara;

- Vista la relazione tecnica di ArpaE Servizio Territoriale (assunta al PG di ArpaE n. 147670 del 25.09.2019) favorevole con prescrizioni allo scarico di acque reflue industriali nel fosso, nella quale si consiglia la separazione dello scarico dei reflui domestici da quello industriale;
- Vista la documentazione integrativa della Società Agricola "CONAGRI FRUIT S.p.A. Consortile", trasmessa dal S.U.A.P. con nota datata 09.01.2020 (assunta al PG di ArpaE n. 3520 del 10.01.2020) riguardante la documentazione sull'impatto acustico, richiesta da ArpaE con nota P.G. n. 17850 del 14.11.2019;
- Vista la nota del S.U.A.P. di Poggio Renatico datata 03.02.2020 (assunta al P.G. di ArpaE n. 17250 del 03.02.2020), nella quale si comunica che agli atti del Comune attualmente non è presente una precedente Valutazione d'impatto Acustico dell'attività pregressa;
- Vista la nota del Comune di Poggio Renatico datata 13.02.2020 (assunta al PG di ArpaE n. 23555 del 13.02.2020), contenente i Pareri riguardanti le matrici impatto acustico e scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali. Con tale nota si allegano il parere tecnico di ArpaE per il rumore (assunto al P.G. del Comune n. 2077 del 10.02.2020), che costituisce parte integrale del Parere di competenza del Comune, ed il Parere del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, espresso con nota prot. n. 18990 del 04.12.2019;
- Visto che gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento, contrassegnati con le lettere "S1" - "S2" - "S3" - "S4" - "S5", non sono soggetti a vincoli o prescrizioni derivanti dal D.Lgs. 152/06 parte III ed il loro recapito nel fosso non necessita di autorizzazione ai sensi del suddetto decreto;
- Ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale contenute nell'atto su citato, non oggetto di modifica, che vengono riportate integralmente nel presente atto, adeguandole qualora le prescrizioni una tantum, siano già state ottemperate;

- dato atto che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- Dato atto che con DDG n.102/2019 è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del S.U.A.P. del Comune di Poggio Renatico alla Società Agricola "CONAGRI FRUIT S.p.A. Consortile", nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale e stabilimento nel Comune di Poggio

Renatico, via Nazionale n. 198, codice fiscale e P.IVA per la modificata dell' attività di ritiro, conservazione, lavorazione e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli, autorizzata con atto A.U.A. n. 2970 del 12.06.2017.

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	ArpaE
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (art. 124)	Comune
<i>Rumore</i>	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI – Competenza ArpaE

1. Lo scarico di acque reflue industriali, costituite da acque di raffreddamento e meteoriche, autorizzato nel fosso, che confluisce nel canale consorziale denominato "Scolo Principale Superiore", è quello contrassegnato con le lettere "S6", indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce Allegato "A" – RF.

2. Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 nel punto di campionamento, posto a monte del punto di scarico.
3. E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo.
4. Il punto di campionamento, autorizzato con il presente atto, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per gli accertamenti da parte degli Organi di controllo.
5. La rete fognante, parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti di raccordo e pozzetti di campionamento, dovranno sempre essere mantenuti in perfetta efficienza e liberi da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui, la loro depurazione ed al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso.
6. La ditta deve provvedere routinariamente allo sfalcio della vegetazione spontanea ed adottare tutte le modalità per garantire il deflusso delle acque verso la vasca di laminazione prima e a valle di questa, agevolando lo sgrondo delle acque verso il canale consorziale "Scolo Principale Superiore".
7. La ditta deve controllare la vasca di laminazione per evitare periodi di ristagno delle acque reflue e mantenere un sistema dinamico di deflusso.
8. Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazione di insetti.
9. Deve risultare installato un sistema di sicurezza, costituito da una saracinesca ad azionamento manuale hce, in caso di inconvenienti o rotture del sistema refrigerante, consenta di bloccare lo

scarico della vasca di laminazione nelle acque superficiali, per poter effettuare delle analisi delle acque prima di essere scaricate.

10. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse.

11. Il Gestore deve adottare ogni misura atta a evitare la contaminazione delle acque meteoriche destinate a essere allontanate mediante la rete idrica superficiale.

12. In caso di eventuali malfunzionamenti o inconvenienti che abbiano ricadute sugli scarichi idrici, la ditta dovrà immediatamente comunicare ad ARPAE, e al Comune a mezzo fax entro 24 ore, l'evento accidentale, le cause e le modalità di ripristino adottate.

B) SCARICHI IDRICI – Competenza Comune

1. Lo scarico di acque reflue domestiche autorizzato nel fosso, che confluisce nel canale consorziale denominato "Scolo Principale Superiore", è quello contrassegnato con le lettere "S7", indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce Allegato "A" – RF.
2. La rete fognaria deve corrispondere a quella rappresentata nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – RF.
3. La ditta deve rispettare le disposizioni contenute nella D.G.R. dell'Emilia Romagna n. 1053 del 9 giugno 2003, relativamente alla manutenzione.

C) IMPATTO ACUSTICO

1. L'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, dovrà comportare la revisione della valutazione d'impatto acustico.
2. La ditta dovrà programmare la manutenzione delle diverse attrezzature, per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura.
3. Per le fasi di carico/scarico e movimentazione merci sui piazzali ed in entrata/uscita si dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore, tramite idonea organizzazione delle attività (limiti di velocità, scaglionare i passaggi nel tempo, spegnimento del motore nelle fasi di sosta ecc.).

Il presente provvedimento sostituisce, dalla data di rilascio da parte del S.U.A.P. del Comune di Poggio Renatico, l'atto A.U.A. n. 2970 del 12.06.2017, adottata da ArpaE Ferrara.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al S.U.A.P. del Comune di Poggio Renatico una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.A.P. del Comune di Poggio Renatico.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del S.U.A.P. del Comune di Poggio Renatico e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Poggio Renatico, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e all'Area Gestione Territorio del Comune di Poggio Renatico.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTÀ SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Poggio Renatico.

Firmato Digitalmente

La Responsabile del Servizio

Dott.ssa Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.